

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

**Il Giudice Unico delle Pensioni**

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A N° 384/2017**

sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 62129 del registro di segreteria, depositato in data 26 novembre 2014 proposto dalla signora N. M. nata a OMISSIS ed elettivamente domiciliata a Palermo, in piazza Giovanni Amendola n. 31, presso lo studio dell'avvocato avv. Lucio Samaritano che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maria Teresa Parrino per mandato, anche disgiunto, a margine dell'atto introduttivo del giudizio

**contro**

Il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale pensioni – Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Presidente *pro tempore*

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 giugno 2017 l'avvocato Maria Teresa Parrino per la parte ricorrente, e per l'amministrazione l'avvocato Vincenzo Farina;

Premesso in

**fatto**

La signora N., titolare di un trattamento pensionistico di reversibilità a carico del Fondo Pensioni Sicilia in qualità di coniuge superstite di un dipendente della Regione siciliana, in quiescenza dal 1° marzo 1973 e deceduto in data 23 gennaio 1993, sollecitava l'amministrazione regionale, con raccomandata del 16 ottobre 2014, affinché la stessa provvedesse alla riliquidazione della propria pensione mediante la perequazione della stessa ai sensi dell'art.36 della l.r. 6/97, con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'art.5 legge regionale 19/1991 e dell'art. 8 D.P. Reg. 30 gennaio 1993 nel computo degli aumenti periodici, nonché con l'attribuzione dell'incremento di cui al comma 3 dell'articolo 5 legge 11/88.

La pensionata, non avendo ottenuto risposta, proponeva il presente giudizio, evidenziando, sotto il profilo dell'applicazione dell'art.36 della l.r. 6/97, la violazione del proprio legittimo affidamento a causa delle erronee indicazioni contenute nei cedolini pensionistici.

L'amministrazione, costituitasi con memoria del 5 giugno 2017, in ordine alla prima delle pretese fatte valere, richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e solleva l'eccezione di prescrizione, contestando l'efficacia impeditiva del compimento del relativo decorso della buona fede invocata da controparte; in secondo luogo, osserva che le restanti pretese erano fondate sulla riliquidazione del trattamento diretto, ormai preclusa dal decesso del titolare, che non aveva mai esercitato il relativo diritto, di natura impersonale e intrasmissibile, precisando infine che l'incremento di cui al comma 3 dell'articolo 5 legge 11/88 avrebbe potuto essere riconosciuto solo per il biennio successivo all'entrata in vigore della legge e che il ricalcolo degli aumenti periodici avrebbe potuto aver luogo solo per la quota attribuibile con decorrenza 1° gennaio 1988.

All'udienza del 15 giugno 2017 i rappresentanti delle parti si riportavano ai precedenti scritti difensivi.

Al termine dell'udienza, previa camera di consiglio il Giudicante, constatata l'assenza di pubblico, ha depositato il dispositivo della presente sentenza ed il testo della stessa decisione.

Considerato in

### **diritto**

1. La pretesa relativa all'adeguamento, per gli anni dal 1998 al 2000 del trattamento di quiescenza di reversibilità controverso, decorrente dal 23 gennaio 1993, attraverso il calcolo della relativa componente perequativa secondo quanto stabilito dall'art. 36 L.R. della 6/1997 merita accoglimento in conformità all'ormai pacifica giurisprudenza contabile e quanto stabilito nelle decisioni 5/2008 QM e n. 2010/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

2. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione deve essere rigettata, ritenendosi meritevole di tutela la buona fede della pensionata, tratta in inganno dal richiamo contenuto nei cedolini pensionistici di una norma, in effetti, non utilizzata nel calcolo della componente perequativa del trattamento di quiescenza.

L'omesso deposito da parte ricorrente di cedolini attinenti al triennio in questione non muta la superiore conclusione, dal momento che la circostanza che gli stessi, per quegli anni, recassero quella fuorviante indicazione non può essere revocata in dubbio, condividendosi al riguardo le puntuali argomentazioni espresse nella recente pronuncia d'Appello n. 94/2015, la quale, in merito al motivo d'appello riguardante l'asserito difetto di prova derivante dalla mancata produzione dei cedolini, ha affermato, fra l'altro, che *“anche ammettendosi che nei cedolini di pensione relativi all'anno 1998 non figurassero specifiche indicazioni riguardanti la perequazione, ciò non era sicuramente sufficiente ad allertare il soggetto interessato in ordine al fatto che (pur essendo ancora pienamente vigenti, in linea generale, le norme contenute nell'art. 36 della L.R. n.6/1997) nei suoi confronti venissero concretamente applicate anche le disposizioni introdotte dall'art. 59, comma 13, della legge statale n.449/1997 (di cui non v'era alcuna menzione in informative ufficiali provenienti dall'Amministrazione); d'altro canto, è universalmente noto ... che nei cedolini relativi agli anni successivi (1999, 2000 ecc.) è stata sempre sistematicamente menzionata come fonte normativa disciplinante la perequazione esclusivamente l'art. 36 della L.R. n.6/1997 mentre non è mai stato alcun fatto riferimento alla disposizione statale (dapprima l'art. 59, comma 13, della L. n.449/1997 e poi l'art. 69 della L. n.388/2000), in applicazione della quale la perequazione veniva,*

*in concreto, proporzionalmente ridotta in rapporto al complessivo ammontare del trattamento di quiescenza spettante al singolo pensionato. Non può esservi, pertanto, alcun dubbio sul fatto che il comportamento non trasparente complessivamente tenuto nel corso degli anni dall'Amministrazione regionale sia stato fuorviante e, quindi, idoneo ad ingenerare ... il legittimo ed incolpevole affidamento sulla circostanza che la perequazione venisse calcolata in conformità all'art. 36 della L.R. n.6/1997 (unica norma che risulta essere stata espressamente menzionata nei vari cedolini di pensione)."*

Si ritiene, in conclusione, che il fatto che i cedolini fossero redatti indicando la norma regionale in realtà non utilizzata sia un fatto acquisito alla conoscenza della collettività, sia pure quella circoscritta, interessata alla questione per ragione della propria professione o del proprio status d'impiegato regionale, con tale grado di certezza da apparire incontestabile. (*cfr.*, in merito al "fatto notorio locale", afferente, cioè, ad una schiera determinata di soggetti, le sentenze n.6684/2008 della III Sezione della Cassazione Civile e n.25674/2008 della Sezione Civile della Cassazione).

Con riferimento al superiore profilo nessun rateo deve quindi essere dichiarato prescritto, riconoscendosi il diritto della ricorrente a percepire tutti gli arretrati.

3. La prima delle pretese della ricorrente riguarda un incremento relativo al triennio 1998-2000, direttamente riguardante il trattamento di reversibilità, sorto nel 2007; le ulteriori domande, invece, riguardano benefici pensionistici da attribuirsi al coniuge della ricorrente, con conseguente rideterminazione della pensione derivata, di riflesso alla ricalcolo di quella originaria.

Il Fondo Pensioni ha sostenuto che solo il beneficiario del trattamento diretto avrebbe potuto chiederne la riliquidazione, facoltà, invece preclusa agli eredi e al titolare della pensione di reversibilità dalla stessa derivante, pena la violazione del art. 81 c.p.c.

Tale impostazione non può essere accolta: la ricorrente, infatti, fa valere un diritto proprio, non altrui: quello alla riliquidazione della propria pensione, includendo nella relativa base benefici che non furono concessi al *de cuius*, senza che al riguardo possa considerarsi operante alcuna preclusione derivante da decadenze o dalla prescrizione, riguardante esclusivamente i ratei non riscossi, sia richiesti *iure proprio* sia *iure ereditario*.

a. Avuto riguardo all'epoca di pensionamento del dante causa dell'istante, la domanda volta ad ottenere l'incremento previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n.11/1988, appare fondata poiché, per giurisprudenza ormai consolidata, sia di questa Sezione sia della locale Sezione d'Appello, lo stesso deve essere esteso, ai fini pensionistici, anche nei confronti del personale regionale collocato a riposo sino al 30 giugno 1990.

Tale beneficio, in sede di riliquidazione della pensione, potrà essere attribuito soltanto a decorrere dal 19 giugno 1990 (biennio successivo all'entrata in vigore della legge regionale n.11/1988), come evidenziato dall'amministrazione nella memoria di costituzione.

Con riferimento al profilo in oggetto, in accoglimento della relativa eccezione proposta dalla convenuta, devono essere dichiarati prescritti i maggiori ratei maturati prima del quinquennio anteriore al 21 ottobre 2014, data di ricezione da parte del Fondo Pensioni della diffida inoltrata dalla ricorrente (allegato n.2 al ricorso); i ratei del trattamento pensionistico diretto, in considerazione dell'epoca del decesso del relativo titolare, devono essere integralmente dichiarati prescritti.

b. Merita parziale accoglimento, nei termini appresso esplicitati, anche la domanda volta alla rideterminazione del trattamento in questione, considerando, nella pensione diretta da cui lo stesso deriva, gli aumenti contrattuali di cui all'art.5, comma1, l.r. n.19/1991 e all'art. 8 del D.P.Reg. 30 ottobre 1993 nel calcolo degli aumenti periodici previsti alla tabella "O" lettera a) della legge regionale n. 41/1988.

Tali aumenti, infatti, secondo l'univoco orientamento di questa Sezione e della Sezione d'Appello per la Regione Siciliana, devono essere considerati nel calcolo degli aumenti periodici anche nei confronti dei pensionati regionali, ai quali si applicava, a quella data, l'adeguamento automatico alle retribuzioni del personale in attività ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 11/88, (*cf.* Sez. giuris. appello Reg. siciliana n.258/A/2001, Sez. giuris. Reg. siciliana n.129/2008, n.173/2008).

Il beneficio in questione, secondo quanto chiarito dalle pronunce citate, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, deve essere riconosciuto limitatamente alla quota attribuibile con decorrenza dal 1° gennaio 1988.

Anche in riferimento all'aspetto da ultimo scrutinato deve essere accolta, nei medesimi termini prima indicati, l'eccezione di prescrizione fatta valere dalla resistente.

4. L'amministrazione regionale, conseguentemente, è condannata alla riliquidazione del trattamento di cui la ricorrente è titolare nei termini sopra indicati ed al pagamento della differenze pensionistiche spettanti in forza della presente decisione, non dichiarate prescritte, da maggiorarsi, dalle singole scadenze al saldo, con gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento (*ex* art. 150 disp. att. cod. proc. civ.)

5. Considerato l'esito della lite e la particolare complessità delle questioni controverse, si ritengono sussistere idonei motivi per dichiarare compensate le spese tra le parti.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando:

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando:

1.a riconosce il diritto della ricorrente all'adeguamento del trattamento pensionistico in godimento mediante l'applicazione, per gli anni dal 1998 al 2000, dell'art. 36 L.R. 6/1997;

b. rigetta, al riguardo, l'eccezione di prescrizione avanzata dal Fondo pensioni;

2.a riconosce il diritto dell'istante alla rideterminazione del trattamenti controversi con l'attribuzione del beneficio previsto dall'art.5, comma 3, della legge regionale n.11/1988, a decorrere dal 19 giugno 1990 (biennio successivo all'entrata in vigore della legge regionale n.11/1988) e mediante l'inclusione nel calcolo degli aumenti periodici degli incrementi di cui all'art. 5 commi 1 e 2 della legge 19/1991 e del D.P. Reg 30 gennaio 1993, limitatamente alla quota da attribuirsi con decorrenza dal 1 gennaio 1988;

b. dichiara prescritti, con riguardo alle domande su indicate, i maggiori ratei pensionistici maturati prima del 21 ottobre 2009;

3. condanna l'amministrazione regionale alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in oggetto nei termini sopra indicati ed al pagamento della differenze pensionistiche spettanti in forza della presente decisione, non dichiarate prescritte, da maggiorarsi, dalle singole scadenze al saldo, con gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento (*ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.*);

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 giugno 2017

Il Giudice

F.to Adriana Parlato

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 15 giugno 2017

Pubblicata il 21 giugno 2017

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

F.to Dr.ssa Caterina Giambanco